



Schema di decreto ministeriale recante modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio

Atto del Governo 170

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	170	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio	
Norma di delega:	art. 27-bis, D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione	09/03/2020	13/03/2020
annuncio	08/04/2020	08/04/2020
assegnazione:	08/04/2020	08/04/2020
termine per l'espressione del parere:	28/04/2020	28/04/2020
Commissioni competenti:	13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	VIII Ambiente

Contenuto

L'atto del governo 170 reca lo schema di D.M. Del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante le modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio, ai sensi dell'articolo 27-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Quadro normativo

Il Consorzio dell'Oglio fu creato una prima volta con Regio decreto-legge 4 Febbraio 1929, n. 456 convertito nella legge 27 Giugno 1929, n. 1189, subì alcune modifiche del proprio ordinamento amministrativo recate dal Regio decreto 11 maggio 1942, n. 1033; per breve tempo fu soppresso ed entrò a fare parte di un nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini ai sensi dell'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 21, ma fu ricostituito per mezzo dell'articolo 27-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Tale norma ha soppresso il Consorzio nazionale, e ricostituito i distinti Consorzi Ticino, Oglio e Adda, stabilendone, per la rispettiva parte, la successione rispetto all'ente soppresso.

Più nel dettaglio, l'articolo 27-bis del D.L. n. 216 del 2011, disposizione aggiunta in sede di conversione del citato D.L. nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante Consorzio laghi prealpini, ha previsto la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2012) del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini (istituito poco prima dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed ha previsto la ricostituzione dei seguenti Consorzi: il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Isèo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Si richiamava in disposizione lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del codice dell'ambiente, di cui decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Autorità di bacino distrettuale. Si faceva riferimento alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12. I consorzi ricostituiti succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Si rinviava a **decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,

previo **parere delle Commissioni parlamentari competenti** in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, per l'approvazione delle modifiche statutarie inerenti la composizione- anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. Si prevedeva che i presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, continuassero ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

La legge n. 70 del 1975, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, alla Tabella IV allegata, relativa agli **enti preposti a servizi di pubblico interesse**, indica il Consorzio dell'Oglio tra tali enti.

Si tratta di uno degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ai sensi del D.P.R. n. 532 del 1978. Il consorzio dell'Oglio svolge la sua missione originariamente prevista, provvedendo alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, nonché all'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e al coordinamento e alla disciplina delle utenze dell'acqua del lago e del suo emissario.

La relazione allo schema evidenzia come da tale qualifica discende il riconoscimento di poteri di autorganizzazione, certificazione, autotutela, nonché del quadro normativo riferito alle pubbliche amministrazioni e alla sottoposizione al controllo della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti, ha adottato la [determinazione](#) e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda 2018, con determinazione del 16 gennaio 2020, n. 1. In tale relazione, presentata anche al Parlamento ([Documento XV n. 256](#) si segnala come, con riferimento al Consorzio dell'Oglio (pagg 43-69), la Corte abbia ribadito l'urgenza di concludere il procedimento di adozione del nuovo testo statutario, in particolare con riferimento alle modifiche relative agli organi di governo dell'Ente che ha ancora un Consiglio di amministrazione formato da ben quattordici membri a fronte dei cinque degli altri due consorzi (dell'Adda e del Ticino) ed un organo, il Comitato di presidenza, soppresso dagli altri due Consorzi.

Statuto

Il vigente Statuto del Consorzio dell'Oglio fu approvato con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 1992**, che rispecchiava il testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio nella sua riunione del 19 ottobre 1989.

L'articolo 27-bis del decreto-legge 216/2011, che ha determinato la ricostituzione del Consorzio dell'Oglio, interessò anche altri due consorzi analoghi, il Consorzio dell'Adda e il Consorzio del Ticino. La norma **prevedeva che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreti di natura non regolamentare** da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, **avrebbe apportato modifiche statutarie** degli organi di amministrazione e controllo nonché delle modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. Ai sensi della citata disposizione, i suddetti decreti ministeriali di natura non regolamentare da sottoporre **a parere parlamentare avrebbero potuto derogare** rispetto alle limitazioni sul numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici disposte dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge.

Poiché dunque il vigente Statuto del Consorzio dell'Oglio è antecedente rispetto alle nuove norme riguardanti gli statuti dei consorzi, dapprima soppressi e poi ricostituiti con la citata normativa dell'anno 2012, si è posta la necessità di provvedere ad un adeguamento dell'assetto statutario.

Tale adeguamento è già avvenuto per il Consorzio dell'Adda e per il Consorzio del Ticino, entrambi con decreti del Ministro dell'Ambiente, che li avevano conformati ai dettami del decreto-legge 78/2010.

Secondo la Relazione Illustrativa dell'Atto, la Direzione generale e l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale ministero cui compete il controllo sul Consorzio dell'Oglio, hanno convenuto con il Consorzio in parola sulla necessità di modificarne lo Statuto. Pertanto, stando alla Relazione Illustrativa, il 16 gennaio 2020 l'Assemblea degli utenti del Consorzio dell'Oglio, organo competente all'approvazione di tali modifiche, ha approvato all'unanimità un **nuovo testo statutario**, sottoposto a parere parlamentare.

Il Capo I, composto dagli articoli 1-7 del provvedimento, ha per oggetto gli **scopi del Consorzio**.

L'articolo 1 espone le finalità istituzionali del Consorzio dell'Oglio, le quali attengono a: la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, l'esecuzione di opere di presidio e di sistemazione, il coordinamento, disciplina e vigilanza delle utenze, la ripartizione e distribuzione delle acque tra queste ultime, concessioni idraulico-forestali, tutela della pescosità. La formulazione del nuovo articolo 1 ricalca quella del corrispondente articolo dello Statuto vigente.

L'articolo 2 indica i soggetti facenti parte del Consorzio. Rispetto all'articolo 2 dello Statuto vigente, si rileva che nell'elenco dei soggetti non è menzionato il Consorzio dei rivieraschi del lago d'Iseo, e che in

relazione alle domande di nuove concessioni il Consorzio dell'Oglio dovrà esprimere il suo parere alle Regioni competenti, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 89 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto legislativo n. 112/1998, non facendosi più riferimento al Ministero dei Lavori Pubblici.

L'articolo 3 si occupa dei criteri di redazione dell'elenco degli utenti del Consorzio riprendendo testualmente l'articolo 3 vigente.

L'articolo 4 concerne la ripartizione delle spese del Consorzio tra i soggetti che ne fanno parte. Rispetto allo Statuto vigente, si registra la scomparsa nel nuovo testo del limite temporale di trenta giorni per presentare i reclami relativi alla ripartizione delle spese del Consorzio tra gli utenti consorziati.

L'articolo 5 disciplina casi di revisione e riduzione del contributo consorziale. Il nuovo testo dell'articolo 5 risulta identico a quello già in vigore, tranne che per la formulazione di un richiamo interno al regolamento che stabilisce le norme contabili e fissa le spese consorziali.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di contributi provvisori, che potrebbero essere deliberati qualora non fosse possibile determinare il contributo dovuto da ciascun utente a norma del precedente articolo 4. Tali disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 6 dello Statuto vigente, prevedendosi però, in caso di **reclami** contro il ruolo dei contributi provvisori, che gli interessati, dopo essersi rivolti al Consiglio di Amministrazione, potranno rivolgersi per una decisione definitiva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare (non più al Ministero dei Lavori Pubblici).

L'articolo 7, che verte sui contributi a carico delle utenze consorziate e sulla loro esigibilità, è **identico** all'articolo 7 dello Statuto in vigore dal 1992.

Gli articoli da 8 a 30 formano il Capo II, rubricato *Organi del Consorzio*.

Ai sensi del nuovo articolo 8, gli organi del Consorzio sono: 1) il Presidente; 2) il Direttore; 3) il Consiglio di Amministrazione; 4) l'Assemblea degli Utenti; 5) il Collegio dei Revisori. Si include tra gli organi la **nuova figura del Direttore**, che prende il posto del Comitato di Presidenza, indicato nell'articolo 8 del testo datato 1992, non previsto nello schema in esame.

La relazione allo schema evidenzia come la previsione della nuova figura del Direttore costituisca uno dei profili che ha reso necessario l'adozione dell'adeguamento dello Statuto, rispetto al quadro del 1992.

Gli **articoli da 9 a 11** sono dedicati al **Presidente del Consorzio**. Resta fermo che egli è il **rappresentante legale del Consorzio (articolo 9)**, ma il testo attualmente all'esame regola in maniera più precisa la procedura e i requisiti per la sua nomina. Pertanto, ai sensi del dell'articolo 9 il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità rispetto ai compiti previsti dal nuovo Statuto, non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi, dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta. **L'articolo 10**, che ricalca quello già in vigore, **regola i casi di assenza o impedimento e consente al Presidente di affidare parte delle sue mansioni o incarichi** per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi. **L'articolo 11 delinea le funzioni del Presidente**, che vengono parzialmente novellate. Secondo il testo all'esame, il Presidente, oltre a svolgere le funzioni di indirizzo e di vigilanza consuete, provvede a predisporre gli elementi per la trattazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli Utenti nonché i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio, adotta le determinazioni d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, ma si espunge dalla previsione il riferimento al potere sanzionatorio di infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dello stipendio né di promuovere ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi. I poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti, che vengono rivisti, passano al Direttore, come si dirà anche illustrando l'articolo 14.

Gli **articoli 12, 13 e 14** tratteggiano la figura del **Direttore del Consorzio**. Queste non trovano corrispettivo nello Statuto in vigore dal 1992. In base all'**articolo 12**, il Direttore è il dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e adotta gli atti necessari a tal fine, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione (**articolo 13**). Tra le **sue funzioni**, che sono indicate all'**articolo 14**, si segnalano: l'attuazione delle direttive generali e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; l'assegnazione di incarichi specifici agli Uffici e ai dipendenti e l'attribuzione delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali; il coordinamento di progetti e l'adozione di provvedimenti in tal senso; la direzione, il coordinamento ed il controllo in vari settori di attività del Consorzio; i poteri disciplinari sugli Uffici e sui dipendenti del Consorzio; poteri di controllo.

La relazione allo schema evidenzia, con specifico riferimento ai contenuti del nuovo Statuto, come, -

mentre con riferimento ai Consorzi Ticino e Adda i rispettivi statuti fossero stati approvati con D.M. (decreti Min ambiente 25/7/2011 e 8/11/2011), con composizione degli organi conforme al quadro normativo delineato dall'articolo 6, co.5, del D.L.n. 78 del 2010 in materia di riorganizzazione degli organi e degli assetti statutari - per il Consorzio dell'Oglio lo Statuto adottato con D.P.C.M. 9 gennaio 1992 preveda ancora un **Comitato di Presidenza, e non già la figura del Direttore amministrativo**, nonché preveda ancora un **Consiglio di amministrazione** con quattordici membri, rispetto ai cinque membri degli altri enti consortili.

Il Consiglio di amministrazione è quindi l'oggetto degli **articoli 15-21**.

L'articolo 15 innova la composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, oltre al Presidente, scendono **da quattordici a sei**. I componenti saranno nominati dall'Assemblea degli Utenti; si tratta, quanto alla composizione, di:

- quattro rappresentanti delle Utenze irrigue
- e due rappresentanti delle utenze idroelettriche.

La relazione allegata evidenzia che tale diversa composizione sarebbe 'maggiormente in grado di assicurare la migliore funzionalità dell'ente stesso e che la medesima non avrà conseguenze negative sul bilancio, in quanto è garantita la copertura degli oneri che derivano dalla composizione in questione'. La relazione evidenzia inoltre che la composizione a sette membri del Consiglio di amministrazione risulterebbe conforme alla possibilità di deroga, delineata dal suddetto art. 27-bis del D.L. 216 del 2011.

Il comma 5 dell'articolo 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) di cui si prevede la possibile deroga nell'articolo 27-bis in parola già diffusamente richiamato, ha previsto che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Le norme sulla **durata della carica, sull'eventuale riconferma e sull'eventuale sostituzione dei consiglieri** di amministrazione sono recate **dall'articolo 16**. Tale normativa riprende in parte quanto dettato dallo Statuto del 1992. Tuttavia, la vigente previsione relativa alle nomine suppletive nell'ipotesi di vacanza di oltre quattro posti (su quattordici) per cause di morte, dimissioni o cessazioni dall'incarico è sostituita dalla previsione di nuove nomine per ciascuno dei consiglieri uscenti.

Sul [sito](#) del Consorzio sono indicati gli incarichi di vertice, l'organizzazione, gli organi del Consorzio (2019-2022).

L'articolo 17 regola le convocazioni e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'articolo in parola è **quasi identico all'articolo 17 in vigore**, da cui si discosta per modifiche meramente formali.

L'articolo 18 riguarda la presidenza del Consiglio di Amministrazione, che spetta al Presidente del Consorzio, e **lo svolgimento delle funzioni di segretario** e ricalca l'articolo 18 vigente.

L'articolo 19 regola i processi verbali delle riunioni del Consiglio. Si segnala la differenza, rispetto al corrispondente articolo dello Statuto del 1992, per cui non si fa menzione del diritto di ciascun consigliere di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune, un diritto invece espressamente previsto dallo Statuto vigente.

L'articolo 20, in materia di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, mantiene il **quorum** della presenza della maggioranza degli aventi diritto ai fini della validità della deliberazione e quello del voto della maggioranza dei presenti ai fini dell'adozione di una deliberazione. **Scompare invece l'attribuzione di valore determinante al voto del Presidente**, o di chi ne fa le veci, in caso di parità all'esito di una votazione.

Con **l'articolo 21** si fissano **gli ambiti di competenza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**. Nell'insieme, il nuovo quadro è largamente conforme a quello disegnato dall'articolo 21 già in vigore, cui ora si aggiungono però la competenza per approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture e disporre la loro esecuzione nel modo più opportuno, nonché l'approvazione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità ai sensi della normativa di settore vigente.

L'Assemblea degli utenti, secondo **l'articolo 22**, è formata da tutti gli utenti iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere da questi delegato o, in assenza di entrambi, dal consorziato più anziano. La presenza aggiuntiva in Assemblea degli Utenti di un rappresentante del Consorzio dei Rivaschi del lago d'Isèo, che è prevista dall'articolo 22

dello Statuto datato 1992, viene meno nella riformulazione proposta dallo schema.

L'articolo 23 riafferma che, come già avviene adesso, ciascun utente consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea degli Utenti con mandato, che sarà depositato presso il Consorzio.

L'articolo 24 prevede una serie di motivi che precludono la presenza nell'Assemblea degli utenti, determinati da potenziali conflitti di interesse (che investe anche gli impiegati del Consorzio dell'Oglio). **Tale disciplina ricalca quella già recata dallo Statuto che è in vigore dall'anno 1992.** Inoltre **l'articolo 25**, al pari dell'articolo 25 dello Statuto attualmente in vigore, dà facoltà all'Assemblea degli Utenti di **sospendere temporaneamente dal diritto di intervenire alle adunanze gli utenti morosi** da oltre un anno nei pagamenti dovuti al Consorzio **e i contravventori alla disciplina consorziale.**

Le modalità di **convocazione dell'Assemblea degli Utenti sono fissate dall'articolo 26**, che ricalca l'articolo 26 già in vigore.

L'articolo 27 indica le competenze dell'Assemblea degli Utenti, tra le quali vi sono l'approvazione dei bilanci, dei criteri di riparto dei contributi e delle eventuali modifiche statutarie, nonché l'elezione di un Revisore dei Conti e di rappresentanti degli utenti irrigui e idroelettrici in seno al Consiglio di Amministrazione. Si tratta di competenze già previste dall'articolo 27 dello Statuto datato 1992. A proposito dei bilanci, però, è da notare che **mentre lo Statuto entrato in vigore nel 1992 attribuisce all'Assemblea degli Utenti la competenza di deliberazioni sulle spese che impegnino gli esercizi successivi, l'articolo 27 non risulta menzionare questo punto.**

L'articolo 28 statuisce che le competenze e l'ordinamento degli Uffici, il Regolamento organico del personale e degli agenti consorziali, nonché il funzionamento dell'Amministrazione e dei servizi del Consorzio, siano disciplinati con regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea degli Utenti, ricalcando l'articolo 28 dello Statuto vigente.

L'articolo 29 interessa il Collegio dei Revisori. Rispetto al quadro vigente, si **attribuisce a ciascun revisore la facoltà**, non prevista dallo Statuto datato 1992, **di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo.**

L'articolo 30 regola la posizione degli amministratori, i quali non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni. Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione sostengono per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio. Inoltre, al Presidente e ai Consiglieri può essere riconosciuta un'indennità onnicomprensiva dal Consiglio di Amministrazione, ricalcandosi sostanzialmente le previsioni dell'articolo 30 vigente. Rispetto al testo vigente, si dispone che tale indennità sarà deliberata dall'Assemblea e sottoposta alla verifica dei **Ministeri vigilanti**, laddove l'articolo 30 attualmente vigente non reca traccia della competenza dell'Assemblea in materia né della verifica da parte di organismi esterni quali i Ministeri vigilanti.

Il Terzo e ultimo Capo, rubricato *Gestione consorziale*, reca all'**articolo 31 disposizioni sulla pubblicità delle deliberazioni** del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi del Consorzio che riguardano gli utenti consorziati, ricalcando il quadro attualmente in vigore.

L'articolo 32 afferma che ogni consorziato è responsabile dei comportamenti suoi e dei suoi agenti, dipendenti o aventi causa anche davanti al Consorzio, oltre che a norma di legge. Tale principio, comunque, è già affermato dallo Statuto vigente. Inoltre **l'articolo 32** prevede che **un regolamento** proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli Utenti e, quindi, sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio dei previsti **poteri di controllo e vigilanza, disciplini l'esercizio delle utenze e possa stabilire le modalità costruttive e di esercizio delle bocche di derivazione.** Queste disposizioni ricalcano in larga parte **quelle dell'articolo 34 dello Statuto vigente** che, però, non contemplava la sottoposizione al **ministero** avente poteri di controllo e di vigilanza. Si osserva che l'articolo 32 dello Statuto vigente si occupa invece di copie a pagamento di atti del Consorzio, ed è privo di corrispettivo all'interno del nuovo Statuto all'esame.

Ai sensi dell'articolo 33, in determinati casi un consorziato è passibile di sanzioni pecuniarie da parte del Consorzio, di importo variabile da € 258,23 a € 5.164,57, a prescindere da eventuali azioni giudiziarie per l'ordinaria responsabilità a norma di legge. L'articolo 33 è sostanzialmente conforme all'articolo 35 dello Statuto datato 1992, mentre l'articolo 33 dello Statuto vigente reca norme per la compilazione dei progetti e per la direzione contabilità e collaudazione delle opere che non trovano riscontro nella norma in esame.

In tema di sanzioni, **l'articolo 34 disciplina poi le contravvenzioni**, che vengono contestate, notificate e accertate dal Presidente del Consorzio, in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e non più alle indicazioni procedurali presenti nell'articolo 36 dello Statuto vigente. **Resta fermo che**, come già dispone

l'articolo 36 dello Statuto vigente, **il Consorzio è soggetto alle prescrizioni che lo Stato può emanare per il buon regime delle acque del lago e dell'emissario, per la difesa e a conservazione delle sponde, per la disciplina delle derivazioni** e quant'altro ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n. 523 del 1904, recante Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

L'articolo 35 stabilisce infine che il provvedimento entri in vigore dal quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prenda il posto del vecchio Statuto, che contestualmente viene abrogato. A quella data, entro trenta giorni si prevede che gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio decadono e "saranno" ricostituiti secondo le nuove norme statutarie.

Si segnala che, in base alla formulazione, non sembrerebbe previsto un termine temporale per la ricostituzione degli organi.

Senato: Dossier n. 243

Camera: Atti del Governo n. 170

27 aprile 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0088